




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

DOSSIER SUI DISEGNI DI LEGGE

DDL n. 991

*“Norme in materia di nuove qualifiche professionali accessibili ai non vedenti
e modifiche alla legge regionale n. 60/1976”*

Documento n. 5 - 2022

XVII Legislatura
24 gennaio 2022



Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4752 - fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi intende costituire un approfondimento delle tematiche poste dal disegno di legge di iniziativa parlamentare della V Commissione legislativa, sentito il parere della I e VI Commissione, allo scopo di fornire elementi utili all'istruttoria legislativa.

Consta di una scheda di sintesi che illustra gli estremi e l'oggetto del provvedimento, le motivazioni dell'iniziativa, i riferimenti al riparto di competenze tra Stato e Regione, e un'analisi del contenuto dei singoli articoli proposti, con l'evidenza di eventuali profili problematici.

DATI IDENTIFICATIVI

| | |
|-----------------------------|---|
| Numero del disegno di legge | 991 |
| Titolo | Norme in materia di nuove qualifiche professionali accessibili ai non vedenti e modifiche alla legge regionale n. 60/1976 |
| Iniziativa | Onorevoli Cracolici, Lupo, Arancio, Barbagallo, Catanzaro, Dipasquale e Gucciardi |
| Settore di intervento | Iniziativa legislativa |
| Numero di articoli | 8 |
| Commissione competente | V Commissione legislativa "Cultura, formazione e lavoro" |

STRUTTURA ED OGGETTO

Il disegno di legge interviene nell'ambito del **collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti**, già disciplinato a livello statale dalla legge n. 594 del 1957 e in ambito regionale dalla legge n. 60 del 1976, la quale per gli aspetti non disciplinati rinvia alla normativa statale e che il disegno di legge intende, in parte, novellare, anche al fine di adeguarla ai mutamenti nel frattempo intervenuti, specie sotto il profilo tecnologico.

Pur trattandosi in via generale di un ambito nel quale la Regione ha competenza per intervenire, si segnalano di seguito alcuni aspetti del disegno di legge sui quali si ritiene opportuno apportare delle modifiche, al fine di evitare di sconfinare in ambiti che impattano su titoli di competenza statale oppure per migliorare aspetti di *drafting*.

L'**articolo 1** del disegno di legge sostituisce l'articolo 1 della legge n. 60 del 1976, in materia di "Collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi".

Al **primo comma**, si suggerisce di **rinvviare l'individuazione della tipologia di impianti telefonici a un atto secondario**. Infatti, le elencazioni oltre ad essere foriere di dubbi interpretativi, specie laddove non esaustive, introducono un elemento di rigidità, ed è dunque preferibile che non siano individuate da un atto normativo primario.

Al **comma secondo**, si elencano i soggetti tenuti a rispettare le norme in materia di collocamento obbligatorio: **nell'individuare l'ambito di applicazione si potrebbe fare riferimento alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 7/2019** (Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa).

Al **quarto comma** sembra essere previsto, con una formulazione che non è chiarissima, che i soggetti privati che gestiscono centralini elettronici, in appalto o attraverso altre forme di esternalizzazioni, debbano anch'essi utilizzare operatori non vedenti per almeno il 51 per cento delle postazioni dei *call center*. Tale disposizione, **in assenza di opportuni chiarimenti, rischierebbe di sconfinare nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, riservate alla competenza legislativa statale** (si veda da ultimo la sentenza n. 16/2021).

Si consideri che il legislatore statale ha già realizzato un bilanciamento tra esigenze sociali a favore di disabili con l'art. 112 del Codice Appalti (D. lgs 50/2016) in materia di appalti riservati, ai sensi del quale *"le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad*

operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati".

Si potrebbe suggerire, pertanto, una **riformulazione del comma che tenga in considerazione il suddetto articolo del codice appalti**, prevedendo che le pubbliche amministrazioni realizzino tale tipo di procedura riservata nel caso di esternalizzazione del servizio di call center.

In alternativa, sarebbe possibile fare inserire alle pubbliche amministrazioni delle apposite clausole nei bandi che prevedano quale criterio premiante l'utilizzo di lavoratori non vedenti, in conformità dell'art. 95, co. 6 del Codice appalti che prevede di valutare le offerte sulla base degli "aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto".

Ancora, sarebbe possibile un rinvio all'art. 100 del Codice appalti sull'esecuzione del contratto, per cui *"le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onere. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali."*

Al **sesto comma** si detta una **norma di rinvio** che sarebbe **opportuno spostare tra le norme finali**.

All'**articolo 2, il comma 2** appare **ripetitivo** di quanto già previsto all'articolo 1.

Del resto, l'equipollenza (in conformità a quanto già previsto dalla normativa nazionale, in particolare con i dd.mm. 10 gennaio 2000 e 11 luglio 2011, citati nell'articolo) estende l'obbligo di assunzione anche alle nuove qualifiche professionali.

L'**articolo 3** interviene sulla formazione, prevedendo che il diploma di qualificazione, per una o più delle qualifiche professionali previste ai fini dell'assunzione, si ottenga "a seguito della frequenza degli appositi corsi organizzati dagli enti specializzati di cui al successivo art. 4", ossia l'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R. Sicilia), l'Istituto dei Ciechi "Opere Riunite I. Florio F. ed A. Salamone" di Palermo e l'Istituto dei Ciechi Ardizzone Gioeni di Catania.

Su questo punto, si evidenzia che la normativa statale prevede che il diploma di centralinista telefonico sia rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi, rimettendo alle Regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione professionale, la possibilità di stabilire gli specifici programmi dei corsi.

Alla luce della normativa statale, dunque, **le previsioni di cui all'articolo 3 e al successivo articolo 4 appaiono estremamente restrittive**. L'individuazione dei tre enti specializzati per l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale dei ciechi, infatti, sembra escludere tutti gli altri istituti. Sarebbe, invece, opportuno, **ampliare il novero degli istituti, utilizzando la dizione più ampia già prevista dalla normativa nazionale**.

L'**articolo 7** prevede che un dipendente che dovesse diventare non vedente nel corso del rapporto di lavoro, possa chiedere di essere adibito alle mansioni di centralinista telefonico o di una delle qualifiche equipollenti.

La previsione appare **problematica** sotto diversi profili. Anzitutto, così come prevista la **disposizione pare non richiedere, per accedere alle mansioni, il possesso della qualificazione professionale (prerequisito per essere assunto)**. Inoltre, **si potrebbe creare una disparità di trattamento** rispetto ai non vedenti iscritti nelle apposite liste di collocamento (ai sensi della legge regionale n. 68 del 1999).

Infine, più in generale, all'interno del disegno di legge si segnalano alcuni aspetti di *drafting* formale da correggere:

- anzitutto, andrebbero uniformati e indicati correttamente i rinvii interni ed esterni (ad esempio, L. 68/99; o anche la dizione "superiori modifiche");
- laddove si utilizzano acronimi questi vanno indicati per esteso nella prima citazione;
- all'articolo 1 si utilizza una rubrica "muta" che andrebbe sostituita con una più chiara.